



TRIBUNALE DI NAPOLI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO

Il giudice
lette le richieste di liquidazione del compenso finale presentate dagli amministratori giudiziari dr.
nominati nel proc. pen. n.
relativamente al sequestro preventivo "dell'intero capitale sociale e, quindi, delle relative aziende
delle società
sposto a carico degli imputati
eto emesso in data 09.12.2014),

premessi che:

- in data 22.12.2014 viene redatto un primo verbale di immissione nel possesso dei beni in favore degli amministratori giudiziari (come si legge nel verbale redatto in data 22.12.2014 dai Cc. Nucleo Investigativo Comando Provinciale
- in data 14.10.2015 le operazioni di immissione in possesso proseguono e, come si dà atto nel verbale agli atti, partecipa anche il terzo amministratore
- in data 20.11.2015 le operazioni di immissione in possesso sono completate con la individuazione degli ulteriori impianti in]
- in data 15.03.2017 è intervenuta sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha disposto la confisca delle quote e dei beni aziendali della società ed il dissequestro delle quote e dei beni aziendali della società e dichiarato immediatamente esecutivo con provvedimento del 10.05.2017;
- a seguito di tale provvedimento, così come prescritto dall'art.38 Codice Antimafia (DPR 159/11), l'amministrazione per i beni della è passata all'Agenzia Nazionale ed il giudice deve provvedere alla liquidazione del compenso richiesto dagli amministratori nominati;

OSSERVA

Gli amministratori con la istanza depositata in data 22.05.2017, dopo una descrizione sintetica delle attività svolte, procedono al calcolo della liquidazione loro spettante relativamente alla società secondo i seguenti criteri:

- distinzione della posizione di intervenuto da solo sino al 22.03.2015, essendo precisato che in data 11.12.2014 i predetti e erano stati nominati coadiutori e con provvedimento del GUP del 23.03.2015 erano passati al rango di amministratori giudiziari;

- valutazione del valore aziendale della società srl con il metodo misto patrimoniale – reddituale in euro 22 milioni di euro (come da relazione allegata alla istanza);
 - calcolo dei ricavi e degli utili netti rispettivamente in euro 23.916.067 e 1.017.082 per il triennio 2014 – 2016;
 - determinazione dell'avanzo finanziario a seguito della gestione degli amministratori giudiziari pari ad euro 8.565.367;
 - richiesta di tariffa massima prevista per i beni costituiti in azienda ex art. 3 lett. a) DPR 177/15;
 - richiesta della maggiorazione del 25% ex art. 6 DPR 115/15 in quanto l'oggetto del sequestro rientra in due categorie (quote sociali e beni aziendali);
 - richiesta della maggiorazione del 100% ex art. 4 DPR 177/15 per la complessità della gestione di un fatturato pari a 23 milioni di euro in circa 28 mesi di gestione e per i risultati positivi della gestione con un avanzo finanziario di oltre 8.500.000,00 euro;
 - richiesta della maggiorazione del 70% ex art. 5 DPR 177/15 per incarico collegiale.
- Sulla base dei predetti dati viene richiesta una parcella pari ad euro 2.517.837,00 dalla quale detrarre la somma di euro 98.000,00 euro per acconti ricevuti per un totale di euro 2.419.837,00 da suddividere tra i tre amministratori nella seguente misura: euro 863.089,00 al ; euro 778.374,00 ; ed euro 778.374,00 ; i.
- Nulla viene chiesto per le spese.

Analogamente, con riguardo alla società , nella istanza di liquidazione depositata in data 07.06.2017, gli amministratori elaborano la loro richiesta secondo i seguenti criteri:

- distinzione della posizione di intervenuto da solo sino al 22.03.2015, essendo precisato che in data 11.12.2014 i predetti) e !) erano stati nominati coadiutori e con provvedimento adottato dal GUP in data 23.03.2015 erano passati al rango di amministratori giudiziari;
- valutazione del valore aziendale della società con il metodo misto patrimoniale – reddituale in euro 12 milioni di euro (come da relazione allegata alla istanza);
- calcolo dei ricavi e degli utili netti rispettivamente in euro 112.398.752,00 e 422.469,00 per il triennio 2014 – 2016;
- determinazione dell'avanzo finanziario a seguito della gestione degli amministratori giudiziari pari ad euro 972.799,00;
- richiesta di tariffa massima prevista per i beni costituiti in azienda ex art. 3 lett. a) DPR 177/15;
- richiesta della maggiorazione del 25% ex art. 6 DPR 115/15 in quanto l'oggetto del sequestro rientra in due categorie (quote sociali e beni aziendali);
- richiesta della maggiorazione del 100% ex art. 4 DPR 177/15 per la complessità della gestione con lo svolgimento di oltre 140.000 operazioni effettuate per un valore pari a 23 milioni di euro in circa 28 mesi di gestione e per i risultati positivi della gestione con un avanzo finanziario di oltre 1.000.000,00 euro;
- richiesta della maggiorazione del 70% ex art. 5 DPR 177/15 per incarico collegiale.

Sulla base dei predetti dati viene richiesta una parcella pari ad euro 4.026.382,00 dalla quale non sono detratti gli acconti ricevuti (detratti invece dalla liquidazione compensi richiesta per la I
, da suddividere tra i tre amministratori nella seguente misura: euro 1.514.254,00 al
euro 1.242.564,00 al ed euro 1.242.564,00 al

Nulla viene chiesto per le spese.

La richiesta di compenso così formulata va accolta nei seguenti termini.

Nessun rilievo va posto con riguardo al valore aziendale che il giudice deve determinare sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario.

Tanto è esplicitato con chiarezza nella relazione illustrativa che richiama l'attenzione proprio sul significato della espressione "valore del complesso aziendale" diverso dalla espressione "attivo aziendale" originariamente proposta e poi modificata non ritenendola adeguata.

Si legge difatti nella Relazione illustrativa:

"Posto che il valore dell'azienda è uno dei criteri fissati dall'art. 8 del d. lgs. 14/2010, va aggiunto che non è in alcun modo possibile confonderlo con il fatturato (criterio previsto invece, per le amministrazioni straordinarie), né con i ricavi lordi (parametro contemplato per le procedure fallimentari). E' noto, infatti, che la valutazione dell'azienda può essere alternativamente effettuata ricorrendo al metodo patrimoniale, o reddituale o misto.

Il primo (metodo patrimoniale) consiste nel saldo algebrico tra attività e passività (e, quindi, occorre detrarre i debiti).

Il metodo misto più diffuso è noto col nome di U.E.C. (Union Europeenne des Experts Comptables) e tiene conto, tra l'altro, del patrimonio netto rettificato e, quindi, anche dei debiti.

In altri termini, le richiamate disposizioni primarie del Dlgs. n. 14 del 2010 impongono di determinare il compenso sul valore dell'azienda, da determinare in ogni caso detraendo i debiti, impedendo così il ricorso a criteri diversi commisurati su indici contabili che non tengono conto dell'esposizione debitoria dell'impresa. Al fine di evitare ogni equivoco, è opportuno utilizzare nel DPR la stessa terminologia adottata dalla legge e, quindi, si è provveduto a sostituire il termine attivo (utilizzato nella precedente stesura dello schema) con quello di valore".

Nella relazione si intende sottolineare che deve aversi riguardo non solo all'attivo bensì anche al passivo (come peraltro già risultante dalla lettera del comma 7 art. 3 sopra richiamato).

Ciò non significa però che si debba aver riguardo solo al dato aritmetico, tanto vero che sul punto si richiama il metodo UEC. (elaborato dall'Unione Europea Esperti Contabili).

Il predetto metodo richiama alla necessità di verificare il valore delle attività e la capacità di produrre reddito sulla base di complesse formule che tengano conto anche (ma non solo) del passivo.

In questo senso sono le linee guida concordate nella riunione del 15.09.2016 tra la Sezione GIP e la Sezione Misure di Prevenzione (richiamate nel decreto dell'Ufficio di Presidenza n. 294/16 del 3.11.2016) che richiama il metodo misto UEC, fatte salve le peculiarità del caso concreto in relazione alle quali il giudice deve motivare una diversa valutazione.

Gli amministratori hanno calcolato il valore dei due complessi aziendali applicando le formule del metodo misto e sul punto questo giudice non ha motivo per dubitare della correttezza del calcolo che è stato rappresentato nei vari passaggi nella relazione allegata alla istanza.

Il valore aziendale riferibile a ciascuna delle due società sarà quindi determinato come indicato dagli amministratori.

Si deve osservare che la titolarità dell'intero patrimonio delle due società è stata, nel provvedimento di sequestro, attribuita ai tre imputati () al di là della formale intestazione delle quote.

Va applicata la norma di cui al comma 9 dell'art. 3 DPR 177/15 secondo la quale quando i beni sequestrati appartengono a più proposti (ovvero nel processo penale a più imputati) per la liquidazione del compenso si procede in relazione a "ciascuna massa attiva e passiva".

Invero entrambe le società costituiscono un'unica "massa" attribuibile agli imputati per quote ideali, di cui dovrà tenersi conto solo ove, nei giudizi successivi, si operi una distinzione tra gli imputati quanto al giudizio di colpevolezza.

Ciò significa che i valori aziendali vanno sommati e solo idealmente attribuiti pro quota a ciascun imputato.

Gli amministratori hanno poi chiesto l'applicazione del comma 6 dell'art. 3 DPR 177/15 che prevede il caso in cui oggetto di sequestro siano patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 (beni costituiti in azienda, beni affidati in godimento a terzi, beni immobili, frutti ricavati dai beni). In tale ipotesi si applica il criterio della prevalenza della gestione più onerosa: il compenso base per tale gestione più onerosa, individuato a norma dei commi 1 e 2, è maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessità della stessa. Per gestione più onerosa deve intendersi in senso oggettivo quella che ha un valore maggiore e determina un compenso superiore.

Gli amministratori giustificano tale richiesta sulla base del presupposto che oggetto del sequestro sono le quote e i complessi aziendali delle due società.

Invero nel dispositivo del provvedimento adottato da questo giudice si legge che il sequestro preventivo è "dell'intero capitale sociale e, quindi, delle relative aziende delle società".

Sul punto deve osservarsi che la norma invocata richiama la ipotesi in cui nell'ambito del medesimo patrimonio (o "massa") facciano parte quote societarie e aziende riferibili a due diverse società. Ed invero solo in tal caso risulta quella complessità di gestione che comporta l'aumento sino al massimo del 25%.

Nel caso di specie, si ripete, è stato sequestrato l'intero capitale sociale e, quindi, l'azienda della medesima società; in altri termini il sequestro del capitale sociale è esplicitamente finalizzato al sequestro dell'azienda.

I principi da applicare sono quelli espressi, sia pure ai fini fiscali, dalla Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile che, con la sentenza n. 8542 del 29.04.2016, ha ribadito la equiparazione della cessione dell'intero capitale sociale alla cessione di azienda.

Invero, applicando l'art. 20 del DPR 131/1986 (T.U. imposta di registro), che attribuisce preminente rilievo all'intrinseca natura ed agli effetti giuridici dell'atto, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, la Corte ha affermato che la cessione dell'intero capitale sociale di una società è equiparabile, quanto agli effetti, al risultato di una cessione d'azienda; ciò comporta, la soggezione delle stesse al medesimo regime tributario, laddove, l'amministrazione finanziaria, non è neanche tenuta a provare l'intento elusivo delle parti, poiché i due negozi hanno identica funzione economica, consistente cioè nel trasferimento del potere di godimento e disposizione dell'azienda da un gruppo di soggetti a un altro gruppo o individuo (sul punto in motivazione si richiama una precedente sentenza della Suprema Corte n. 24594/2015).

Il legislatore attribuisce rilievo al sequestro delle quote solo ove non debba intendersi sequestrata anche l'azienda ed un ulteriore argomento in tal senso lo si desume dall'importo sensibilmente minore delle percentuali previste dalla lett. d) dell'art. 3 DPR 177/15 per la gestione delle sole quote rispetto a quelle stabilite per la gestione diretta dei beni costituiti in azienda di cui alla lett. a) del medesimo articolo.

Ne consegue, stante la identità dell'oggetto del sequestro, che non deve essere calcolato l'aumento del 25% richiesto.

Neppure va corrisposto l'aumento del 5% sugli utili netti e sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti previsto dal comma 4 dell'art. 3 DPR 177/15 in quanto non è dimostrato che utili netti e ricavi lordi siano effetto diretto ed immediato della gestione degli amministratori e non piuttosto frutto della organizzazione aziendale preesistente.

Ed invero deve osservarsi che le due società interessate al provvedimento di sequestro avevano già un notevole fatturato (e da qui i valori aziendali elevati) e, secondo quanto risulta dalla medesima relazione iniziale, hanno una struttura efficiente che non è stata intaccata se non in minima parte.

Si deve sottolineare che, ad avviso di questo giudice, il termine "conseguiti", riferito sia agli utili netti che ai ricavi, richiede l'accertamento di un nesso di causalità oggettivo tra gli stessi e le iniziative dell'amministratore.

A tale considerazione si giunge sia per lo specifico verbo adoperato (il cui significato è quello di conquistare, guadagnarsi, ottenere, raggiungere) sia perché sarebbe illogico considerare due volte il valore dei ricavi e degli utili derivanti dalla normale gestione dell'azienda e di cui si tiene conto nello stabilire il valore aziendale secondo il metodo misto (per inciso si osserva che ciò ha consentito di attribuire un valore elevato all'azienda dell'_____ che è in forte perdita).

Ed è chiaro che si debba considerare il maggior impegno dell'amministratore che gestisce un maggiore fatturato, sicchè, proprio per questo motivo, viene commisurato il compenso al valore aziendale.

Tali rilievi consentono di comprendere perché il maggiore ulteriore riconoscimento di una percentuale su ricavi ed utili deve ritenersi spettare solo ove sia dimostrato un *quid pluris* derivante da specifiche iniziative adottate durante l'amministrazione giudiziaria.

Nel caso di specie non è stato dedotto alcun elemento in tal senso.

Alla luce dei criteri sin qui illustrati, in fatto devono essere svolte le seguenti valutazioni.

Pur riconoscendo l'impegno degli amministratori, non si ritiene di dover calcolare la percentuale massima prevista dalla lett. a) dell'art. 3 cit. né l'aumento richiesto nella misura del 100% previsto dall'art. 4 DPR 177/15.

A fondamento di tale decisione sono le seguenti considerazioni:

- gli amministratori si sono avvalsi della collaborazione di un rappresentante legale, la cui nomina è stata autorizzata dal GUP (che per un periodo ha gestito l'amministrazione prima che la stessa fosse definitivamente assegnata al GIP). Si evince dalle mail in atti che la gestione ordinaria è stata curata dal predetto e spesso gli amministratori si sono limitati a chiedere le autorizzazioni sulla base di quanto rilevato dal ;
- come sopra già evidenziato, a dispetto del numero di operazioni poste in essere dalle società, gli amministratori si sono avvalsi della struttura delle medesime composta da personale specializzato (ufficio di consulenza tecnica, ufficio di ragioneria) oltre che della collaborazione del ;
- la durata del sequestro è stata limitata nel tempo (poco più di due anni);
- l'elevato valore aziendale già di per sé comporta un compenso più elevato da ritenere adeguato, posto che l'amministratore opera come ausiliario del giudice e non come libero professionista.

Applicando quindi le regole sopra esposte il compenso va così calcolato, secondo gli scaglioni indicati dal decreto:

sino a 16.227,08	euro 1.947,00 (12%)
sino a 24.340,62	euro 811,30 (10%)
sino a 40.567,68	euro 1.379,00 (8,50%)
sino a 81.135,38	euro 2.839,00 (7%)
sino a 405.676,89	euro 17.849,00 (5,5%)
sino a 811.353,79	euro 16.227,00 (4%)
sino a 2.434.061,37	euro 14.604,00 (0,90%)
sino al totale di 34.000.000,00 (pari alla somma dei valori aziendali) ovvero sulla somma di euro 31.565.938,63	euro 142.046,70 (0,45%)

per un totale di euro **197.703,00**.

Ai sensi dell'art. 5 DPR 177/15 per l'incarico collegiale il compenso globale è calcolato aumentando in misura *non superiore* al 70% quello spettante al singolo amministratore.

Nel caso di specie risulta congruo un aumento del 30% (15% per ciascuno dei due amministratori) pari ad euro **59.310,00** per un totale di euro **257.013,00**.

Non essendo state documentate spese si ritiene congruo attribuire, quale rimborso forfettario delle spese generali a norma del comma 8 dell'art. 3, il 10% (valore massimo previsto dalla legge) sull'importo sopra determinato pari ad euro **25.701,30**.

Si osserva per inciso che non si ritiene di dover operare una distinzione tra i compensi degli amministratori sia perché nulla è previsto dalla legge in tal senso sia perché di fatto il [] e il [] sono intervenuti sin dalle fasi iniziali (naturalmente dovrà essere detratto quanto eventualmente ricevuto dal [] per la loro attività di coadiutori).

Ai sensi dell'art. 42 comma 3 DPR 177/15 l'importo di due terzi del compenso sopra determinato e delle spese (calcolato in ragione del maggior valore aziendale della [] deve essere posto a carico dell'Erario (detraendo i [] euro già ottenuti come acconto a carico dell'Erario) per la società [] la cui azienda è stata dissequestrata mentre un terzo deve essere posto a carico del conto gestione relativo alla [] che è stata confiscata in primo grado.

P.Q.M.

liquida in favore degli amministratori a titolo di compenso la seguente somma complessiva di euro **257.013,00**, oltre il 10% per spese pari ad euro **25.701,30**.

Ai sensi dell'art. 42, comma 3 Codice Antimafia:

- la somma di euro **171.342,00** (pari ai due terzi del compenso) e la somma di euro **17.134,00** (pari ai due terzi delle spese) vanno poste a carico dell'Erario per la società [] dissequestrata (dalla somma sopra liquidata a titolo di compenso va detratto l'acconto già liquidato pari ad euro **98.000,00**);

- la somma di euro **85.671,00** e la somma di euro **8.567,10** (pari rispettivamente ad un terzo del compenso e delle spese) vanno poste a carico del conto gestione relativamente alla società [] ed in caso di incapienza vanno anticipate dall'Erario, con diritto di rivalsa nel caso di confisca definitiva dei beni.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito (ed in particolare anche per la trasmissione all'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati, nonché alla Presidenza GIP).

Rego, 28-06-2017

IL GIUSTIZIERE PER LE INCAPACITÀ DELL'INTELLIGENZA